

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29 GIUGNO 2018 delibera n. 10

- **INDICE DEL REGOLAMENTO**
- **PREMESSA**
- **PRINCIPI GENERALI**

INDICE DEL REGOLAMENTO

DIRITTI DEGLI ALUNNI

1. Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
2. Diritto a una valutazione trasparente e tempestiva
3. Diritto a interventi di sostegno e di recupero
4. Premiazione studenti meritevoli
5. Attività di integrazione e cultura
6. Inclusione
7. Visite guidate, viaggi di istruzione e scambi interculturali
8. Diritto di riunione

DOVERI DEGLI ALUNNI

9. Doveri
10. Inizio delle lezioni
- 10.1 Ritardi in ingresso
- 10.2 Uscite anticipate
11. Giustificazione delle assenze
12. Comportamento in aula e fuori aula
13. Accesso al bar e ai distributori automatici
14. Divieto di fumare
15. Uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici. Privacy.
16. Infrazioni e sanzioni disciplinari. Organo irrogante la sanzione.
(Tabelle allegate)
- 16.1 Contestazione dell'addebito
- 16.2 Conversione delle sanzioni
- 16.3 Impugnazioni
- 16.4 Organo di Garanzia
17. Sicurezza
18. Cyberbullismo e Bullismo
19. Patto Educativo di Corresponsabilità
20. Organi collegiali
- 20.1 Articolazioni funzionali
- 20.2 Convocazione dell'Organo collegiale
- 20.3 Modalità di convocazione
- 20.4 Orario delle riunioni
- 20.5 Pertinenza ed estensione dell'O.d.g.
- 20.6 Verbalizzazioni
- 20.7 Validità delle riunioni e delle deliberazioni
- 20.8 Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto
- 20.9 Deposito e custodia dei verbali e degli atti
- 20.10 Calendario di massima delle riunioni
- 20.11 Comitato Studentesco
21. Affissione all'interno dell'Istituto di comunicati e distribuzione di opuscoli e/o volantini
22. Conservazione degli elaborati prodotti dagli alunni e valutati dai docenti
23. Funzioni amministrative, gestionali ed operative
24. Funzionamento della biblioteca
25. Funzionamento dei laboratori e delle palestre
26. Prestito di attrezzature al personal

TABELLA DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI **PREMESSA**

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale” (Art.1 Statuto delle Studentesse e degli studenti).

La scuola, pertanto, promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della propria lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali e garantisce a tutti gli studenti il rispetto della identità culturale e religiosa.

La scuola promuove anche *“lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media” (L. 107/2015). “Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà non protette. Compito della scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi”.*

Con riferimento alla tecnologia e al suo uso consapevole, e al cyberbullismo, l'Istituto opera nel solco tracciato dalla normativa in vigore attraverso l'azione del Docente Referente, cui è affidato *“il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia” e “raccolgere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio” (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo), e la quotidiana azione didattico-educativa di tutti i docenti che forniscono incessantemente agli studenti le necessarie informazioni a riguardo.*

In tema di tutela della privacy, l'Istituto sensibilizza gli studenti al rispetto della altrui immagine attraverso un uso responsabile del proprio telefono e/o tablet, affinché non venga mai lesa la riservatezza e la dignità delle persone. E', quindi, fondamentale la conoscenza della norma che impone il divieto di fotografare e/o diffondere immagini, video o foto sul web senza l'esplicito consenso della persona ripresa e la cui violazione può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari, pecuniarie e penali.

In considerazione dei grandi temi che attraversano il mondo della Scuola di oggi e della loro intrinseca pericolosità, appare quanto mai necessario instaurare una efficace e stretta alleanza educativa tra Istituzione scolastica, Docenti, Studenti e Genitori, in un costante e reciproco supporto, al fine di garantire una sana crescita culturale e sociale del discente e di tutta la comunità. La scuola, da parte sua, mira a stabilire un clima sereno e costruttivo predisponendo le necessarie regole di convivenza il cui mancato rispetto diventa presupposto per l'applicazione delle misure disciplinari, previo accertamento della sussistenza della violazione delle norme e della responsabilità personale del soggetto che si ritiene essere coinvolto (Art. 4 comma 3 D.P.R. 235/2007).

Tutti gli interventi disciplinari devono essere costruttivi, individualizzati, attenti a motivare l'impegno dello studente nel progetto riparativo, tendenti a trattare efficacemente, giustamente e umanamente l'interessato attivando, altresì, percorsi di natura sociale,

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2 D.P.R. 235/2007). A tal fine le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate alla infrazione e ispirate al “*principio di gradualità*” (Art. 4 comma 5 D.P.R. 235/2007).

La Scuola, quindi, diventa luogo e momento progettuale che esperisce tutte le possibilità per la “riadesione” ai comportamenti auspicati e attesi dalla comunità. Gli studenti, le famiglie, i docenti, il dirigente sono tutti protagonisti attivi di questa crescita che è volta al benessere e alla convivenza pacifica.

La risoluzione pacifica dei conflitti può mostrare quanto sia importante “*imparare ad ascoltare*” ed “*accogliere*” l’altro.

Ascoltare ed essere ascoltati aiuta ad apprendere che determinati comportamenti non sono solo un’infrazione delle norme astratte ma, fondamentalmente, sono una lesione dei diritti, nonché una fonte di sofferenza agli altri e a sé stessi.

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento d’Istituto stabilisce le norme fondamentali della Comunità scolastica e consente che le attività della scuola possano svolgersi in modo sereno e ordinato, conformemente ai principi ispiratori contenuti nel PTOF. Esso, inoltre, recepisce i principi e le norme contenuti nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98, D.P.R. 235/07 e C.M. del 31/07/2008), la legge 3/2003, la legge 128/2013, il Regolamento 2016/679/UE, la legge n.71/2017 e l’art. 19 bis del d.l. 148/17 convertito nella L.172/17, che qui si abbiano per riportati e trascritti.

DIRITTI DEGLI ALUNNI

Art. 1 Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola

Lo studente ha diritto ad avere occasioni sistematiche di confronto e di elaborazione propositiva con i propri compagni e con le altre componenti scolastiche. Il Dirigente scolastico ascolta l’opinione dei rappresentanti di Istituto, dei rappresentanti di classe, degli esponenti del Comitato studentesco sulle decisioni organizzative che gli organi collegiali della scuola intendono assumere.

Lo studente ha diritto, inoltre, ad essere informato sulle iniziative progettuali contenute nel PTOF ed a conoscere gli obiettivi educativi e didattici delle singole discipline.

Il docente coordinatore di classe ha il compito di approfondire il dialogo educativo con gli studenti e le famiglie, di chiarire le scelte della programmazione del Consiglio di classe, di consigliare lo studente in situazioni di difficoltà.

Art. 2 Diritto a una valutazione trasparente e tempestiva

Gli alunni hanno il diritto di conoscere tempestivamente il voto assegnato nelle prove scritte e orali, la motivazione dello stesso e i suggerimenti per correggere gli errori e superare le difficoltà. In particolare:

- i voti relativi alle valutazioni delle prove orali devono essere inseriti nel registro elettronico al termine delle stesse e comunicate agli alunni interrogati;
- i voti relativi alle valutazioni delle prove scritte, pratiche, grafiche o ai questionari validi per le prove orali, devono essere inseriti nel registro elettronico entro 15 giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse.

L’Istituto, pertanto, mediante l’uso del registro elettronico, assicura alle famiglie un’informazione in tempo reale circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni, l’attività svolta in aula e quella assegnata per lo studio domestico, le annotazioni e le note disciplinari.

Art. 3 Diritto a interventi di sostegno e di recupero

L’attività di recupero e potenziamento degli studenti, che evidenziano una risposta non adeguata sul piano didattico disciplinare, è un punto di forza dell’Istituto poiché è previsto dal P.T.O.F. che ogni programmazione di classe deve contenere strategie e interventi per il recupero delle situazioni di ritardo e svantaggio.

In particolare, le tecniche adottate sono:

- La didattica breve, che prevede la verifica degli apprendimenti step by step;
- La flessibilità modulare, che consente l’adattamento della programmazione ai livelli di apprendimento degli alunni;

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

- I lavori di gruppo, dove le eccellenze affiancano e motivano i compagni nello studio;
- La pausa didattica che consente di riallineare i livelli di apprendimento della classe;
- Gli interventi di sostegno mattutini, nel corso del pentamestre;
- I corsi di recupero estivi, in caso di sospensione del giudizio finale.

Art. 4 Premiazione studenti meritevoli

La scuola favorisce il successo formativo degli studenti capaci e meritevoli, ne riconosce i progressi, ne premia l'impegno e i risultati di eccellenza. I criteri per l'assegnazione dei premi di studio vengono stabiliti annualmente dal Consiglio d'Istituto sulla base dell'entità delle risorse disponibili, dei lasciti e delle erogazioni dei benefattori.

Art. 5 Attività di integrazione e cultura

L'Istituto propone annualmente le seguenti attività aggiuntive e integrative:

- Attività culturali (mostre, convegni, partecipazione a rappresentazioni teatrali, ecc)
- Educazione alla cittadinanza (ambiente, legalità, salute)
- Progetti extracurricolari
- Attività di stage
- Orientamento allo studio e al lavoro
- Viaggi di istruzione
- Visite guidate
- Attività sportive

Art. 6 Inclusione

La Comunità scolastica favorisce l'integrazione dell'alunno con bisogni educativi speciali, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini. In particolare, l'alunno diversamente abile deve essere incluso e coinvolto nella classe per una integrazione di qualità che sappia dare risposte efficaci alla complessità dei bisogni nel campo relazionale (essere accolto, avere ruoli veri, amicizie, collaborazioni), cognitivo (imparare cose nuove, imparare a organizzare il pensiero, a risolvere problemi, a sviluppare nuove capacità e competenze) e psicologico (crescere nell'autostima, nell'autoefficacia, nell'identità, nell'espressioni delle emozioni). La finalità dell'intervento educativo è, quindi, l'inclusione degli alunni diversamente abili attraverso la cultura dell'accettazione, dell'accoglienza, della tolleranza, della solidarietà e della valorizzazione della diversità.

Il corpo docente, pertanto, si impegna ad attrezzarsi utilizzando strumenti compensativi e dispensativi e ad impostare la didattica in una dimensione che faciliti gli apprendimenti e le relazioni interpersonali.

Art. 7 Visite guidate, viaggi di istruzione e scambi interculturali

Visite guidate: si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali.

Viaggi connessi ad attività sportiva: non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.

Viaggi di istruzione: Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi.

Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche. I viaggi di istruzione per

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e all'estero. E' necessaria la presenza di un docente accompagnatore per classe o, nel caso di più classi unite, di un docente ogni 15 alunni partecipanti (o frazione superiore a 7).

Per i viaggi di istruzione e le visite non strettamente correlate al programma, la richiesta, redatta dal coordinatore di classe su apposito modulo, va inoltrata al Dirigente scolastico.

Non è esclusa, in caso di necessità (es. alunno diversamente abile), la partecipazione del/dei genitore/i a proprie spese; nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, gli organizzatori avranno cura di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di uno o più docenti accompagnatori (eventualmente anche un parente, un tutore designato dalla famiglia o un educatore).

Art. 8 Diritto di riunione

E' garantito agli studenti e ai genitori il diritto di riunione nella scuola, previa richiesta al Dirigente scolastico che valuta le condizioni di fattibilità. Gli studenti possono richiedere e attuare assemblee di Classe, di Istituto e del Comitato studentesco (rappresentanti di classe, rappresentanti di Istituto, rappresentanti della Consulta provinciale).

Non possono essere eletti rappresentanti di classe o d'istituto gli alunni che abbiano riportato provvedimenti disciplinari per i quali sia stata comminata la sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a tre giorni a partire dall'anno in corso e fino all'anno precedente.

Le assemblee di classe possono tenersi una volta al mese, escluso il mese di maggio, e devono essere richieste dai rappresentanti di classe al Dirigente scolastico con un preavviso di almeno cinque giorni. Sulla richiesta devono essere indicati gli argomenti dei quali si intende discutere e le ore di lezione utilizzate, con la firma dei relativi insegnanti per presa visione, attuando una rotazione delle materie coinvolte. I rappresentanti di classe sono responsabili del rispetto del Regolamento e, quindi, del disciplinato svolgimento dei lavori previsti all'ordine del giorno dall'assemblea. In caso contrari, i medesimi sono tenuti a richiedere l'immediato intervento del docente che potrà disporre la sospensione dell'assemblea.

Le assemblee d'Istituto rappresentano un'occasione di partecipazione collegiale e luoghi di effettivo e democratico scambio di opinioni. Esse devono essere richieste al Dirigente scolastico dai rappresentanti d'Istituto alle stesse condizioni previste per le assemblee di classe. I rappresentanti di Istituto sono responsabili del rispetto della legalità durante lo svolgimento dell'Assemblea e sono tenuti a segnalare immediatamente al Dirigente scolastico, ad un suo delegato o ad un docente, ogni comportamento contrario alle regole di correttezza. Le assemblee di classe e di Istituto sono regolamentate, per ogni altro aspetto qui non previsto, dagli artt. 13, 14 e 15 D.lgs 297/94.

DOVERI DEGLI ALUNNI

Art. 9

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, del D.S.G.A., di tutto il personale docente e non docente, dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Inoltre, gli studenti hanno il dovere di:

- ✓ Conoscere i propri diritti e doveri;
- ✓ Essere puntuali e frequentare con regolarità le lezioni;
- ✓ Partecipare attivamente e seriamente a tutte le attività di Alternanza Scuola Lavoro
- ✓ Svolgere regolarmente i compiti assegnati a casa;
- ✓ Garantire costantemente la propria attenzione e partecipazione all'attività didattica e formativa ed alla vita della classe;
- ✓ Mantenere integre ed efficienti le strutture scolastiche;
- ✓ Usare la massima correttezza nell'utilizzo dei servizi igienici, rispettando le più elementari norme di igiene, pulizia e decoro;
- ✓ Rispettare i compagni, il Dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola, che ha il compito di sorvegliare sulla

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

condotta degli alunni. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi in qualunque forma tra gli alunni: ogni studente ha il diritto di frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui;

- ✓ Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti e ad astenersi da ogni azione che possa tradursi in offesa alla sensibilità di un compagno, anche se compiuta con finalità di gioco;
- ✓ Utilizzare correttamente gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- ✓ Rispettare il Patto di corresponsabilità;
- ✓ Rispettare le procedure, giustificando senza indugio assenze e ritardi astenendosi dalle assenze collettive immotivate;
- ✓ Evitare di assumere comportamenti che possano disturbare l'attività didattica, mangiare in classe quando non consentito, lasciare l'aula senza motivo e senza il permesso dell'insegnante responsabile;
- ✓ Non fumare, non gridare e non usare espressioni volgari;
- ✓ Non effettuare navigazione on line a rischio;
- ✓ Non porre in essere comportamenti che configurino il bullismo e il cyberbullismo;
- ✓ Non utilizzare le prese elettriche della scuola per ricaricare smartphone, tablet, power bank e/o p.c.

Art. 10 Inizio delle lezioni

Le lezioni hanno inizio alle ore **08:15**. Gli alunni devono essere presenti a scuola entro le **08:10**, farvi ingresso in modo ordinato, al fine di consentire ai docenti, già in aula, un puntuale avvio delle lezioni alle **08:15**.

E' tassativamente vietato l'ingresso degli alunni a scuola prima di tale orario: la scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza di quegli alunni che, contravvenendo a tale espresso divieto, entrano prima, eludendo il controllo del personale della scuola; né si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza degli alunni prima del loro ingresso all'interno dell'edificio scolastico e dopo la loro uscita dallo stesso.

Con riferimento agli alunni minori di anni 14, nel caso in cui i medesimi non possano essere prelevati all'uscita dai loro genitori e/o da affidatari maggiorenni, all'uopo delegati, i genitori li dovranno espressamente autorizzare:

- ad uscire autonomamente dai locali dell'Istituto al termine dell'orario delle lezioni, dopo il suono della campanella d'uscita e il superamento del muro di confine esterno dell'edificio scolastico (ovvero dopo la soglia del cancello di uscita), per raggiungere l'abitazione o il luogo dagli stessi indicato;
- ad utilizzare i mezzi di trasporto:
 - nel tragitto dall'uscita dalla scuola sino al mezzo di trasporto e viceversa;
 - nel tempo di sosta alla fermata utilizzata;
 - nella salita e nella discesa del mezzo utilizzato per il trasporto stesso,

esonorando il Dirigente scolastico, il DSGA, il personale docente e non docente dell'Istituto da ogni responsabilità civile e penale connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori.

In caso di sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative delle categorie dei lavoratori del personale della scuola, docente e non docente, la scuola non sarà responsabile della incolumità degli alunni durante la loro permanenza all'interno dell'Istituto nel caso in cui il personale di cui sopra avesse aderito allo sciopero e fosse assente. Sarà, comunque, sempre cura della scuola avvisare preventivamente le famiglie per renderle edotte di tale possibile evenienza e permettere loro di decidere conseguentemente, assumendosene ogni responsabilità.

Art. 10.1 Ritardi in ingresso

- Gli alunni pendolari, che dimostrano di essere nella impossibilità di trovarsi puntualmente in Istituto a causa dei mezzi di trasporto, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico, possono ottenere particolari autorizzazioni ad entrare in aula anche dopo le ore **08:15** per l'intero anno scolastico;

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

- Gli alunni giunti a scuola in ritardo, dovuto a causa di forza maggiore (eventi metereologici, danni al mezzo di trasporto, incidenti stradali, incolonnamenti) possono essere ammessi dal Dirigente scolastico, o dai suoi collaboratori, ad entrare in aula, ove il docente in servizio annoterà sul registro di classe cartaceo ed elettronico l'orario di entrata. Altrimenti, saranno ammessi in classe alla seconda ora.

Art. 10.2 Uscite anticipate

Non saranno concessi agli alunni permessi di uscita anticipata, ad eccezione di:

- 1) **Permessi speciali:** saranno concessi dal D.S., o dai suoi collaboratori, a seguito di specifica istanza sottoscritta da un genitore in loro presenza (es. attività sportiva di tipo agonistico, orario dei mezzi di trasporto) dopo aver espletato le necessarie verifiche. Una volta effettuata la relativa annotazione sul registro di classe (cartaceo ed elettronico), l'alunno interessato potrà uscire direttamente dall'aula.
- 2) **Permessi straordinari:** saranno concessi dal D.S. o dai suoi collaboratori in occasione di situazioni contingenti (es. visita medica). **Gli studenti maggiorenni** delegati alla firma, ottenuta l'autorizzazione dai D.S. o dai suoi collaboratori, si recheranno in Segreteria e firmeranno su apposito Registro delle uscite anticipate (superate le tre uscite anticipate i Collaboratori del D.S. ne informeranno la famiglia). **Gli studenti minorenni** saranno prelevati da chi esercita la potestà genitoriale, munito di documento di identità, o da un delegato dalla famiglia (maggiorrenne) munito di documento di identità. In un caso o nell'altro, i dati anagrafici verranno riportati sul Registro delle uscite anticipate, a cura del collaboratore scolastico in servizio all'ingresso, cui seguirà l'apposizione della firma del genitore e del D.S. (o di un suo collaboratore). Indi, il collaboratore scolastico del piano informerà l'alunno della possibilità di uscire dall'aula e il docente in servizio annoterà l'orario dell'uscita sul registro di classe (cartaceo ed elettronico).

Nella sede centrale gli alunni (ovunque sia allocata la loro aula) dovranno necessariamente uscire dall'ingresso principale sotto il controllo del Collaboratore del Dirigente scolastico.

I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola ogni eventuale cambiamento dei motivi che hanno giustificato la concessione dei predetti permessi di uscita anticipata.

Art. 11 Giustificazione delle assenze

La frequenza alle lezioni è per gli alunni obbligatoria. Inoltre, *"...ai fini della validità dell'anno scolastico, ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato..."*

(Art. 14 comma 7 DPR 122/2009).

Le assenze vengono comunicate alle famiglie in tempo reale mediante il registro elettronico e i genitori potranno giustificare i loro figli per via telematica utilizzando la password loro assegnata, prima del rientro a scuola.

Le assenze di cinque o più giorni devono essere giustificate, oltre che per via telematica, anche con certificato medico di riammissione in comunità, da inserire nel fascicolo personale in segreteria didattica.

Nell'eventualità di assenze ripetute o ingiustificate, il Coordinatore di classe ne informa la famiglia, anche se l'alunno è maggiorrenne disponendo, se del caso, la convocazione dei genitori. Le astensioni collettive dalle lezioni devono comunque essere giustificate.

Art. 12 Comportamento in aula e fuori aula

L'aula deve essere mantenuta pulita e in ordine. E' assolutamente vietato gettare per terra e/o dalla finestra i rifiuti prodotti.

Gli insegnanti annoteranno nel registro di classe e su quello elettronico le eventuali violazioni al predetto divieto. Durante l'ora di lezione è consentita l'uscita di uno studente per volta, previa autorizzazione del docente. Ai cambi d'ora gli studenti devono restare nell'aula e avere un comportamento particolarmente corretto e consono all'ambiente scolastico.

Sarà annotato sul registro di classe cartaceo ed elettronico, e considerato ritardo a tutti gli effetti, il ritardato ingresso in aula anche

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

nelle ore intermedie. Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli alunni devono attendere in classe il docente che è tenuto ad accompagnarli; devono, inoltre, aver cura di non lasciare nell'aula effetti personali di valore, di cui la scuola non risponde e di far chiudere a chiave la porta dell'aula dal collaboratore di piano. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola affida loro. Pertanto, per coloro che dovessero arrecare danni agli stessi, sono previste sanzioni disciplinari e l'obbligo del risarcimento dei danni prodotti. È fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

Al termine delle lezioni gli alunni devono lasciare ordinatamente la classe dopo il suono della campana, accompagnati dal docente dell'ultima ora, e scendere le scale in modo ordinato e disciplinato senza spingere gli alunni che precedono in fila.

Chiunque contravvenisse a tali regole di comportamento, mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità, causando danni materiali a persone e/o cose, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni prodotti ascrivibili alla sua condotta.

Art. 13 Accesso al bar ed ai distributori automatici

È consentito consumare la merenda esclusivamente al cambio **fra la seconda e la terza ora** (ore 10:15). L'utilizzo dei distributori automatici è consentito dalle ore **10:15** alle ore **12:15** (lunedì, mercoledì, giovedì e sabato), dalle ore **10:15** alle ore **13:15** (martedì e venerdì). Per quanto concerne il Bar, ivi potrà accedervi solo il rappresentante di classe, munito di apposita lista delle ordinazioni. È vietato mangiare e bere durante lo svolgimento delle lezioni.

È fatto assoluto divieto di consumare cibo e bevande in Auditorium, biblioteca, palestra e in tutti i laboratori della scuola.

Art. 14 Divieto di fumare

È sempre vietato a chiunque fumare nei locali dell'Istituto e nelle aree all'aperto di pertinenza della istituzione scolastica, nonché utilizzare (nei predetti spazi) sigarette elettroniche. La vigilanza sull'osservanza del divieto sarà esercitata da un incaricato del Dirigente scolastico al quale competerà, inoltre, l'accertamento delle relative infrazioni. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 d. lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato: **a)** in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio; **b)** presso la Tesoreria provinciale competente per territorio; **c)** presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo". Il personale docente e non docente della scuola che non rispetterà il predetto divieto, oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie, potrà essere sottoposto anche a procedimento disciplinare; parimenti gli studenti, ai genitori dei quali, inoltre, si notificherà immediatamente l'avvenuta infrazione della norma.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e/o a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate dalla legge, la scuola informerà immediatamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza e comminerà all'alunno la relativa sanzione disciplinare.

Art.15 Uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici. Privacy

La scuola adotta una Politica di Uso Accettabile delle tecnologie digitali (PUA) insegnando ad usare consapevolmente e ad integrare nella didattica quotidiana i dispositivi tecnologici; si fa carico delle condizioni strutturali per l'uso delle tecnologie digitali, fornisce per quanto possibile i necessari servizi e l'indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile dei dispositivi personali e promuovendo il rinnovamento della didattica. L'Istituto, per mezzo dell'azione dei docenti, educa alla cittadinanza digitale, al fine di sviluppare un uso critico delle tecnologie, e ne stabilisce una rigorosa regolamentazione. Pertanto, è consentito l'uso di tablet e/o smartphone per finalità didattica e previa autorizzazione del docente in servizio, che ne definisce i modi e i tempi più opportuni dell'utilizzo affinché tali dispositivi non diventino un fine ma mantengano la valenza di strumenti efficaci di apprendimento.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

L'azione educativa rivolta all'uso consapevole della tecnologia prevede, inoltre, il divieto di utilizzare telefoni cellulari e dispositivi elettronici che permettano di rilevare immagini e suoni all'interno dell'Istituto durante le ore di lezione e di lavoro, per motivi di sicurezza e salvaguardia della privacy. L'Istituto si fa garante del rispetto delle norme sulla tutela della privacy nel trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs 196/2003 e al Regolamento 2016/679/UE. In particolare: nessuno può diffondere o comunicare i dati personali e/o sensibili di altre persone, mettere in rete immagini relative a persone e/o a cose fotografate all'interno dell'Istituto durante le ore di lezione, senza aver prima informato adeguatamente il diretto interessato e averne ottenuto esplicito consenso. Gli alunni sorpresi ad utilizzare i predetti apparecchi saranno dapprima richiamati verbalmente e in caso di reiterazione verranno sottoposti a sanzioni disciplinari. Chiunque porti a scuola telefoni, p.c. e/o tablet si assume la responsabilità anche della loro custodia: l'Istituto non risponderà di furti e/o sottrazioni e/o danneggiamenti di tali oggetti lasciati dal legittimo proprietario incautamente incustoditi in qualsivoglia ambiente dell'Istituto stesso.

Art. 16 Infrazioni, sanzioni disciplinari. Organo irrogante la sanzione (Vedi tabelle allegate)

Art. 16.1. Contestazione dell'addebito

Allo studente che avesse posto in essere un comportamento sanzionabile il Dirigente scolastico procederà alla contestazione dell'addebito, a mezzo notifica brevi manu, e ad informare contemporaneamente la famiglia.

Lo studente verrà in tal modo invitato a fornire le proprie ragioni nel corso di una riunione straordinaria del consiglio della classe di appartenenza, appositamente convocato, che deciderà in ordine alla sanzione da applicare nel caso di specie. La procedura sarà identica qualora l'Organo competente ad irrogare la sanzione fosse il Consiglio di istituto.

Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale dello studente e seguono il medesimo in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate "dati sensibili", a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale).

In tali circostanze si applica il principio della indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sulla identità delle persone coinvolte e, comunque, nel necessario rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE.

Art. 16.2 Conversione delle sanzioni

L'Organo che commina la sanzione offre allo studente la possibilità di convertirla in attività utili alla comunità scolastica da attuarsi, nei limiti del possibile, in ore pomeridiane. La definizione di tali attività è valutata, di volta in volta, in base alla disponibilità di assistenza da parte del personale della scuola durante il loro svolgersi.

Queste attività, comminate in modo proporzionale alla mancanza disciplinare, possono consistere per esempio in interventi di sistemazione di spazi, di supporto ad attività di riordino di ambienti, o tradursi in attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o in favore di Comunità individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio.

L'Organo che ha irrogato la sanzione può decidere anche circa l'ammontare del risarcimento dovuto dallo studente in favore dell'istituto ex art. 2043 c.c. Ogni decisione di conversione deve essere comunicata per iscritto alla famiglia dello studente.

Art. 16.3 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

Art.16.4 Organo di Garanzia

Il predetto Organo è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, designati tutti dal Consiglio di Istituto che dovrà anche designare, oltre ai due predetti

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

membri “effettivi”, anche il primo ed il secondo membro “supplente” dell’Organo di Garanzia che sostituirà il membro “effettivo” qualora questi fosse personalmente coinvolto nel procedimento sanzionatorio. Ai fini della validità della costituzione dell’Organo di Garanzia, e delle sue successive deliberazioni, non è richiesto che siano presenti tutti i suoi membri, purché però gli stessi siano stati regolarmente convocati. Non è prevista la seconda convocazione, né la possibilità di astenersi dall’esprimere il proprio voto che è espresso in modo palese. Le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità di voti espressi, si attribuisce valore doppio al voto del Presidente. Di tutte le riunioni dell’organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente. L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno scolastico.

Art. 17 Sicurezza

L’Istituto si fa garante del rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’incolumità personale, di cui alla legge 123/2007 art. 3 e al d.lgs. 81/2008. Il Dirigente scolastico, inoltre, in collaborazione con i relativi responsabili, aggiorna il documento di prevenzione del rischio e il documento programmatico sulla sicurezza nel trattamento dei dati; promuove, altresì, iniziative di informazione e di formazione del personale e degli studenti. In casi di emergenza segnalata dall’autorità (Prefettura, Questura, Vigili del fuoco, Ufficio scolastico provinciale) o riscontrata comunque nell’edificio scolastico, il Dirigente scolastico cura, con la collaborazione di tutto il personale docente e non docente, lo sgombero dei locali e l’uscita dalla scuola degli alunni adottando un piano di evacuazione che prevede i comportamenti da tenere nelle singole circostanze. All’inizio di ogni anno scolastico il personale e gli alunni ne saranno informati.

Vengono effettuate periodicamente, in genere due volte per ogni anno scolastico, prove di evacuazione degli edifici scolastici, una entro il mese di novembre, l’altra entro il mese di aprile.

Art. 18 Cyberbullismo e Bullismo

La legge n. 71/2017 ha introdotto nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo definendolo come come “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*”.

Le tipologie persecutorie più diffuse sono:

- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche;
- **Denigrazione:** pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli e calunniosi;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di screditare la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall’attività on line della vittima;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- **Cyberhashing:** immagini di ragazzi che riprendono pestaggi di qualcuno allo scopo di pubblicarle sui social network.

La Scuola, in caso di episodi di bullismo (atteggiamenti prevaricatori o di sopraffazione posto in essere nei confronti una vittima) e di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, informerà immediatamente il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori; questi

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

informeranno i Genitori degli studenti minori coinvolti, o i loro tutori, il Consiglio di classe e il Docente Referente per adottare sanzioni e misure di assistenza alla vittima e percorsi rieducativi per l'autore: sotto il primo profilo la sanzione, tesa a ripristinare comportamenti corretti all'interno dell'Istituto, verrà sempre commisurata alla gravità dell'atto compiuto; quanto al secondo profilo, la scuola si farà carico della predisposizione di percorsi personalizzati di assistenza alla vittima e dell'accompagnamento rieducativo dell'autore dell'atto che, assistito dal Docente Referente e/o da figure professionali specializzate, verrà indotto ad una *“riflessione sul disvalore sociale del proprio atto”* nonché ad una *“generale presa di coscienza sul medesimo”*. La scuola riserverà la medesima attenzione anche agli studenti maggiorenni nel caso in cui si rendessero protagonisti di simili episodi.

Art. 19 “Patto Educativo di Corresponsabilità” e “Assunzione di Responsabilità”

Contestualmente all'iscrizione dell'alunno a scuola, i genitori sottoscrivono un **Patto Educativo di Corresponsabilità**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituto e famiglie. Nel caso in cui lo studente sia maggiorenne, il Patto deve essere firmato dallo stesso e controfirmato dai genitori.

Inoltre, i genitori di figli **minori di anni 14** sottoscrivono la cd. **“Assunzione di Responsabilità”**, con cui autorizzano i propri figli alla uscita autonoma senza accompagnatori al termine delle lezioni (Art. 19-bis L. 172/2017).

Il **“Patto di corresponsabilità”** e la **“Assunzione di Responsabilità”** sono parte integrante del presente **Regolamento**.

Art. 20 Organi Collegiali

Ogni Organo collegiale operante nella scuola può darsi un proprio regolamento nel rispetto, comunque, delle norme generali previste dalla legge e di quelle integrative di cui ai commi seguenti del presente articolo.

Art. 20.1 Articolazioni funzionali

Ciascun Organo collegiale dell'Istituto può costituire, di regola nel proprio seno, commissioni di lavoro e/o di studio, anche a carattere permanente, alle quali, peraltro, non possono mai essere delegati poteri deliberanti. E' pure possibile la costituzione di commissioni miste, anche eventualmente integrate da persone estranee alla scuola. Con l'atto costitutivo vengono determinate altresì le modalità di funzionamento.

Art. 20.2 Convocazione dell'Organo collegiale

La convocazione degli Organi collegiali e delle loro articolazioni funzionali, qualora istituite, avviene su iniziativa del Presidente, sulla base della programmazione di massima stabilita nella seduta iniziale promossa dal Dirigente scolastico.

Naturalmente non devono attenersi a tale programmazione gli Organi per cui questa non è prevista (p.e. Comitato dei genitori).

Alla eventuale richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti va dato corso quanto prima e, comunque, non oltre il decimo giorno dalla sua ricezione.

Art. 20.3 Modalità di convocazione

La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, notificata ai destinatari con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione nell'Albo online del sito istituzionale della scuola. In ogni caso, l'affissione dell'avviso all'Albo online del proprio sito istituzionale è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo collegiale. La lettera contenente l'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno da trattare nella seduta del suddetto organo, di cui viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

In caso di comprovata urgenza, la riunione può essere convocata anche con un preavviso inferiore.

La convocazione di un Organo collegiale o di una Commissione, qualora non da lui presieduti, deve peraltro avere il visto del Dirigente scolastico.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 20.4 Orario delle riunioni

La durata delle riunioni è predeterminata solo per il Collegio docenti, i consigli di classe e le Assemblee congiunte che prevedano la presenza degli insegnanti. In caso di mancato esaurimento dell'O.d.g. entro il termine stabilito, saranno messe in votazione le seguenti due soluzioni:

- a) aggiornare la seduta ad altra data;
- b) proseguire la riunione.

Nell'ipotesi a) il Presidente aggiorna la seduta ad altra data e ne informa gli eventuali assenti.

Art. 20.5 Pertinenza ed estensione dell'O.d.g.

L'O.d.g. deve essere strettamente pertinente alle materie di competenza dell'Organo collegiale e chiaramente definito, con l'esclusione pertanto di formulazioni generiche, quali "varie ed eventuali". Può, peraltro, contenere la voce "Comunicazioni del presidente". All'inizio e nel corso della riunione possono essere inseriti altri argomenti purché siano presenti tutti i membri dell'Organo e la maggioranza sia d'accordo. Argomenti aggiuntivi possono essere inseriti, sempre che la maggioranza sia d'accordo, anche se non tutti i membri sono presenti alla riunione.

Art. 20.6 Verbalizzazioni

Il processo verbale, redatto dal segretario su espresse indicazioni del presidente e firmato da entrambi, va approvato al termine della riunione stessa se si tratta di Consigli di Classe o Scrutini. Per i verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, dovranno essere redatti e portati all'approvazione all'inizio della riunione successiva. Esso descrive in modo sintetico l'andamento della seduta e riporta in calce le eventuali mozioni e dichiarazioni presentate in forma scritta. Le deliberazioni assunte sono trascritte integralmente. Fanno eccezione le assemblee, le quali possono comunque concludersi con l'approvazione di un documento scritto da conservare agli atti.

Art. 20.7 Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Qualora si registri la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata ad altra data, decisa dai presenti o rimessa al Presidente. Nelle deliberazioni a maggioranza, i voti validamente espressi non comprendono le eventuali schede bianche e le astensioni.

In caso di parità prevale il voto del presidente solo se la votazione è palese. Se la votazione è segreta, la parità equivale a rigetto, salvo non si tratti di designazione od elezione, nel qual caso vale il criterio della maggiore anzianità d'età o, relativamente al personale, di servizio.

Art. 20.8 Pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante pubblicazione, a cura del Dirigente scolastico, della copia integrale delle deliberazioni adottate, sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio, nell'Albo online del proprio sito istituzionale.

Art. 20.9 Deposito e custodia dei verbali e degli atti

I verbali e tutti gli atti degli Organi collegiali sono depositati e custoditi nell'Ufficio del Dirigente scolastico o Segreteria della scuola. Essi sono esibiti, dietro semplice richiesta verbale, agli aventi diritto.

Art. 20.10 Calendario di massima delle riunioni

Ogni Organo collegiale, assemblee escluse, determina, nella seduta iniziale, una calendarizzazione di massima delle riunioni da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, prefissandone, laddove possibile, gli argomenti da trattare.

Art. 20.11 Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco è costituito da tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto.

Oltre alla convocazione delle Assemblee studentesche d'Istituto, svolge funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee stesse. Il Comitato Studentesco può dotarsi di un proprio Regolamento, deliberato dal Consiglio

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

d'Istituto. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico può consentire l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato stesso.

Art. 21 Affissione all'interno dell'istituto di comunicati e distribuzione di opuscoli e/o volantini

L'affissione all'interno dell'Istituto di comunicati, documenti, manifesti e scritti in genere, così come la distribuzione di opuscoli, volantini o altro all'interno dell'edificio scolastico, e sue pertinenze, avviene su autorizzazione della Dirigenza.

Art. 22 Conservazione degli elaborati prodotti dagli alunni e valutati dai docenti

Le prove di verifica consistenti in elaborati scritti grafici pittorici, plastici, scultorei, informatici prodotti dagli alunni in classe e valutati dagli insegnanti dovranno essere consegnate al Dirigente scolastico e saranno conservate e custodite in qualità di atti e documenti relativi al percorso scolastico di ciascun alunno per almeno cinque anni.

Art. 23 Funzioni amministrative, gestionali ed operative

Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti e dal C.C.N.L.

Art. 24 Funzionamento della biblioteca

Il prestito ordinario dei libri agli alunni inizia con il 1° giorno di scuola e cessa 15 giorni prima del termine delle lezioni, dopodiché è consentito il prestito estivo. Per i soli studenti impegnati negli esami di stato il prestito cessa alla fine delle prove orali.

Non vi sono limiti temporali per il prestito al personale docente e non docente. Tutte le operazioni di prestito e di restituzione vanno annotate su apposito registro. Non può essere, di regola, dato in prestito più di un volume per volta alla stessa persona e il prestito non può avere durata superiore ai 15 giorni, salvo rinnovo. Per le esigenze connesse ai lavori di gruppo, un docente può prendere a prestito più volumi, ma per un periodo non superiore ad un mese. Per ragioni didattiche è anche possibile dislocare vocabolari e manuali nelle singole aule per tutta la durata dell'anno, sotto la responsabilità degli studenti rappresentanti di classe.

Art. 25 Funzionamento dei laboratori e delle palestre

L'utilizzazione dei laboratori e delle palestre è riservato, in via principale, ai docenti delle discipline direttamente interessate, ma può essere consentito anche ai docenti di altre materie. Il Dirigente scolastico nomina o conferma annualmente il responsabile della struttura con le modalità di cui all'art. 17 del D.I. 28/05/75. Ogni struttura ha un proprio regolamento, che deve prevedere tempi e modi di utilizzazione, custodia e cura del materiale. Tutti gli utilizzatori delle strutture sono tenuti ad una stretta osservanza dei relativi regolamenti.

Art. 26 Prestito di attrezzature al personale

E' consentito a tutto il personale, previo rilascio di dichiarazione scritta di responsabilità e purché ciò risulti compatibile con la piena esplicazione dell'ordinaria attività didattica ed amministrativa, il prestito temporaneo e gratuito delle attrezzature tecnico scientifiche di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. La richiesta va presentata al Dirigente scolastico.

Disposizioni finali

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29/06/2018 con delibera n° ____ ed è in vigore a tempo indeterminato. Potrà essere modificato in qualsiasi momento dallo stesso Organo collegiale.

Il presente Regolamento viene affisso all'Albo della scuola e sul suo sito istituzionale. È fatto obbligo a tutti di rispettarlo e farlo rispettare. Per quanto non previsto in questo Regolamento si fa espresso rinvio alle leggi dello Stato già esistenti.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TABELLA DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI

AMBITO	INFRAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA	CONSEGUENZA
FREQUENZA	L'alunno non giustifica o giustifica in ritardo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo verbale ➤ Richiamo riportato sul registro elettr. e cartaceo ➤ Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Docente coordinatore ➤ In caso di reiterazione: Dirigente scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, senza determinarne l'insufficienza
	L'alunno effettua assenze o ritardi "strategici" reiterati nelle stesse discipline			
DOVERI	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo verbale ➤ Richiamo riportato sul registro elettr. e cartaceo ➤ Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Docente ➤ In caso di reiterazione: Dirigente scolastico 	
	L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario			
	L'alunno porta a scuola ed utilizza materiale non attinente all'attività didattica il cui uso non sia stato autorizzato dal docente			
INTERAZIONI	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche, e/o fa uso di un linguaggio volgare	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo verbale ➤ Richiamo riportato sul registro elettr. e cartaceo ➤ Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione ➤ Sospensione dalle lezioni: fino a 2 gg. con obbligo di frequenza ➤ fino a 15 gg 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Docente ➤ Dirigente scolastico ➤ Consiglio di classe 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sul voto di condotta, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali
	L'alunno invia e divulga, attraverso strumenti elettronici, immagini, video, registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate			
	L'alunno pone in essere condotte di cyberbullismo e di bullismo (ex art. 18 del Regolamento)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sospensione dalle lezioni: fino a 2 gg. con obbligo di frequenza ➤ Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. ➤ Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 15 gg. ➤ Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s. ➤ Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dirigente scolastico ➤ Consiglio di classe ➤ Consiglio di Istituto ➤ Consiglio di Istituto ➤ Consiglio di Istituto 	
	L'alunno utilizza frasi offensive nei confronti del personale dirigente, docente e non docente e dei compagni			
	L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/o persone			
	L'alunno commette reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana			
	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle Istituzioni dello Stato			
AMBITO	INFRAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA	CONSEGUENZA

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SICUREZZA	L'alunno adotta comportamenti pericolosi per la incolumità della propria e della altrui persona	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo verbale ➤ Richiamo riportato sul registro eletr. e cartaceo ➤ Sospensione dalle lezioni: ➤ fino a 2 gg. con obbligo di frequenza ➤ fino a 15 gg. ➤ allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Docente ➤ Dirigente scolastico ➤ Consiglio di classe ➤ Consiglio di Istituto 	➤ Sul voto di condotta, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali
DANNEGGIAMENTI	L'alunno, con una condotta colposa, danneggia il materiale didattico, le attrezzature, le strutture e/o l'ambiente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo riportato sul registro eletr. e cartaceo ➤ Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione ➤ Sospensione dalle lezioni: ➤ fino a 2 gg. con obbligo di frequenza ➤ fino a 15 gg. ➤ allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Docente ➤ Dirigente scolastico ➤ Consiglio di classe ➤ Consiglio di Istituto 	
	L'alunno, con una condotta dolosa, danneggia il materiale didattico, le attrezzature, le strutture e/o l'ambiente scolastico			
VIOLAZIONI	L'alunno fuma a scuola	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiamo riportato sul registro eletr. e cartaceo ➤ Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione ➤ Sanzione amministrativa ➤ Sospensione dalle lezioni: ➤ fino a 2 gg. con obbligo di frequenza ➤ fino a 15 gg. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Docente ➤ Incaricato del D.S. ➤ Dirigente scolastico ➤ Consiglio di classe 	
	<p>L'alunno si appropria di oggetti e/o denaro altrui</p> <hr/> <p>L'alunno falsifica la firma dei genitori</p> <hr/> <p>L'alunno si allontana dalla scuola senza autorizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verbalizzazione sul registro eletr. e cartaceo ➤ Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione ➤ Restituzione del maltolto ➤ Sospensione dalle lezioni: ➤ fino a 2 gg. con obbligo di frequenza ➤ fino a 15 gg. ➤ allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Docente ➤ Dirigente scolastico ➤ Consiglio di classe ➤ Consiglio di Istituto 	

N.B.:

- A) Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

periodo non superiore a 15 giorni (DPR 249/1998, art. 4 comma 8) sono adottate dal Consiglio di Classe e comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto.

- **B)** Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un **periodo superiore a 15 giorni** (DPR 249/1998, art. 4 comma 9) sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.)”, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
 - 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- **C)** Le sanzioni che comportano l'**allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** (DPR 249/1998, art. 4 comma 9 bis) sono irrogate dal Consiglio d'Istituto ricorrendo tutte congiuntamente le seguenti condizioni:
 - 1) devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- **D)** Le sanzioni che comportano l'**esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato** conclusivo del corso di studi (DPR 249/1998 art. 4 comma 9 bis e 9 ter) sono irrogate dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi di quelli già indicati al punto **C** ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.
- **E)** Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come **reato** in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia alla Autorità giudiziaria penale in applicazione dell' art. 361 c.p.